



Sentenza n. 10832/2017 pubbl. il 26/10/2017

RG n. 56804/2016

Repert. n. 8678/2017 del 26/10/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato *ex art.*
281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **56804/2016** promossa da:

(c. f.), con il patrocinio
dell'avv. , domiciliato in

(c. f.), con il patrocinio
dell'avv. , domiciliato in

- parte attrice -

contro:

BANCO (c. f.),
con il patrocinio dell'avv. , l'avv.
e l'avv. , domiciliati in

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

come riportato nel verbale che precede

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

1. e l hanno citato in giudizio
BANCA , affinché, accertata l'indicazione nel

pagina 4 di 9

Firmato Da: TOMBESI AMBRA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10561e - Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fa696d0b1416d19e77657a03a2e1aff



Sentenza n. 10832/2017 pubbl. il 26/10/2017

RG n. 56804/2016

Repert. n. 8678/2017 del 26/10/2017

contratto di mutuo da loro stipulato in data 2 novembre 2009 () con Banca i di un indicatore sintetico di costo diverso da quello effettivamente accertato, ovvero l'applicazione di interessi usurari e di interessi anatocistici non dovuti, venisse condannata la convenuta alla restituzione degli importi corrisposti a tali titoli previa rideterminazione del piano di ammortamento relativo al contratto di mutuo.

2. Si sono tempestivamente costituite nel presente giudizio Banco quale incorporante di Banco eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della cessione di ramo d'azienda comprendente il credito oggetto della domanda monitoria in favore di BANCA

, nonchè Banca quale titolare del rapporto controverso. La parte convenuta, nel merito, ha domandato il rigetto delle domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto ed ha dedotto la mancata corresponsione da parte degli attori di interessi di mora in corso di esecuzione del rapporto.

3. La causa è stata istruita solo documentalmente alla luce della manifesta infondatezza delle pretese attoree, risultante dalla documentazione già prodotta agli atti, senza che fosse necessario procedere ad alcun accertamento istruttorio ulteriore.

In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha rinunciato alla domanda relativa all'applicazione di interessi usurari.

Con riguardo alla domanda accertamento della diversità tra l'I.S.C. dichiarato nel contratto di mutuo ed il TAEG effettivo dello stesso e alla ritenuta conseguente dichiarazione di nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi ultralegali dovuti nel contratto di mutuo, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e condanna della convenuta alla restituzione in favore dei sigg.

di € 27.642,07 per la maggior somma corrisposta e non dovuta deve rilevarsi quanto segue.

A norma dell'art. 116.3 e 117.1 TUB, con delibera del 4.3.2003 il CICR ha deliberato che spetti alla Banca d'Italia individuare con decreto i contratti con riferimento ai quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto un indicatore



Sentenza n. 10832/2017 pubbl. il 26/10/2017

RG n. 56804/2016

Repert. n. 8678/2017 del 26/10/2017

sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione medesima, secondo una formula prevista dalla stessa Banca d'Italia che renda immediatamente intellegibile in modo sintetico il costo effettivo del credito.

La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l'ISC dapprima all'interno delle proprie Istruzioni di vigilanza, nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e successivamente a partire dal 27.9.2009, con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza e delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di contratto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, l'art. 125 *bis*.6 TUB disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG pubblicizzato, prevedendo espressamente che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso.

Sebbene l'obbligo di indicare l'ISC nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d'Italia richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117.1 TUB così come richiamato nella premessa alla delibera CICR 4.3.2003, l'erronea indicazione dell'ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, tanto più tenuto conto di come la disciplina di maggior tutela prescritta dall'art. 125 *bis* TUB espressamente escluda tale soluzione.

L'erronea indicazione dell'ISC pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117.6 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR. Di conseguenza la violazione di tale obbligo di trasparenza, nei

pagina 6 di 9

Firmato Da: TOMBESI AMBRA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10561e - Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fa496d0b1416d19e07657a08a2e1aff



Sentenza n. 10832/2017 pubbl. il 26/10/2017

RG n. 56804/2016

Repert. n. 8678/2017 del 26/10/2017

termini dell'erronea indicazione dell'ISC, non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta.

L'infondatezza in diritto della domanda attorea per le ragioni sinora evidenziate e la mancata allegazione e proposizione di domanda di risarcimento dei danni in conseguenza del comportamento tenuto dalla convenuta per erronea indicazione dell'ISC pubblicizzato nel contratto titolo delle domande attoree, ha reso superfluo l'accertamento dell'effettivo scostamento tra l'ISC pubblicizzato e quello determinabile alla luce delle condizioni economiche convenute nel contratto di mutuo.

La domanda di parte attrice deve essere rigettata alla luce del fatto che la pubblicizzazione di un ISC differente rispetto a quello effettivo non determina la nullità del tasso di interesse convenzionale relativo al contratto di mutuo, essendo comportamento che può essere valutato esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta.

Gli attori hanno quindi dedotto l'illiceità dell'applicazione al contratto di mutuo di interessi anatocistici, ritenuti conseguenza naturale dell'applicazione di un piano di ammortamento delle rate di mutuo a tasso variabile c.d. "alla francese".

La tesi è infondata in quanto anche nel mutuo c.d. "alla francese", gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.

Per piano di ammortamento alla francese (o a rata costante) dovrebbe intendersi, a rigore, solo il piano piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo (ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso) ma tale espressione (e metodologia) è utilizzata anche ai mutui a tasso variabile quando il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), individuando così per ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, conteggiando poi per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale che via via residua al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti.

pagina 7 di 9

Firmato Da: TOMBESI AMBRA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10561c - Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fa496d0b1416d19eb7657a08a2e1aff



Sentenza n. 10832/2017 pubbl. il 26/10/2017

RG n. 56804/2016

Repert. n. 8678/2017 del 26/10/2017

Nel caso dell'ammortamento alla francese, la "legge di sconto composto", è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ed è, pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che, rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (quindi in caso di restituzione del finanziamento a scadenze mensili, il tasso d'interesse applicato a ciascuna rata sarà pari a 1/12 dell'interesse pattuito su base annua).

Parte attrice non ha dedotto nello specifico alcun elemento dal quale possa inferirsi che, nel caso di specie, la banca abbia applicato interessi anatocistici al contratto di mutuo, limitandosi ad affermare, erroneamente, che i piani di ammortamento alla francese comportino sempre anatocismo. La mancata allegazione di elementi specifici dai quali desumere l'applicazione di interessi anatocistici al caso di specie ha reso superfluo l'esperimento di consulenza tecnica di ufficio.

Le domande di parte attrice sono, quindi, infondate e devono essere rigettate, così come l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Banco, non convenuta in giudizio dall'attrice che ha citato esclusivamente l'avente causa da BANCA, costituitasi in BANCA.

Le spese seguono, a norma dell'art. 91 c.p.c., l'effettiva soccombenza degli attori e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria solo documentale e decisoria solo orale.

Per questi motivi

pagina 8 di 9



Firmato Da: TOMBESI AMBRA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10561c - Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fa496d0b1416d19eb7657a08a2e1aff



Sentenza n. 10832/2017 pubbl. il 26/10/2017

RG n. 56804/2016

Repert. n. 8678/2017 del 26/10/2017

il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta tutte le domande promosse da e l
nei confronti di BANCA;
- 2) condanna altresì e a rimborsare
in favore di parte BANCA le spese di giudizio, che
liquida in € 5.010,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Sentenza resa *ex* articolo 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 26 ottobre 2017

Il giudice
dott. Ambra Carla Tombesi

